Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 febbraio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « *Gazzetta Ufficiale* » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto *Poligrafico dello Stato* — *Libreria dello Stato* — *Piazza Verdi, 10* — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 dicembre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1971
registro n. 2 Difesa, foglio n. 62

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale;

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 341 (B.U. 1916, disp. 81, pagina 4645 e 4939):

MEZZAPESA Giuseppe, da Noci (Bari), carabiniere;

GIANNATTASIO Michele, da Solofra (Avellino), sergente;

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (B.U. 1917, disp. 4, pagina 334 e 367):

CORSINI Tersiliano, da Nogara (Verona), caporal maggiore;

PIETROGRANDE Zeffiro, da Este (Padova), S. tenente;

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56 Guerra, foglio n. 300 (B.U. 1917, disp. 60, pagina 5126):

MARINO Emanuele Filiberto, da Roma, S. tenente;

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (B.U. 1917, disp. 68, pagina 5771):

PENSERINI Secondo, da Pesaro, sergente.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(1201)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. 1347.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1, relativo alle facoltà e ai corsi di laurea dell'Università di L'Aquila è modificato nel senso che la facoltà di ingegneria ha i corsi di laurea in ingegneria civile (sezione edile); in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica.

Gli articoli 84, 85, 86, 87, 88 relativi al quinquennio di studi della facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Art. 84. — Il quinquennio di studi della facoltà di ingegneria è diviso in un biennio propedeutico e in un triennio di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria civile (sezione edile) con tre indirizzi, in ingegneria elettrotecnica e in ingegneria chimica.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 85. — Biennio di studi propedeutici:

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:
Analisi matematica I;
Chimica;
Disegno I;
Fisica I;
Geometria I.

2° *Anno*:
Analisi matematica II;
Disegno II (industriale civile) semestrale;
Fisica II;
Geometria II (semestrale);
Meccanica razionale.

Art. 86. — Gli studenti dopo il primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno solo se abbiano superato almeno due tra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, chimica, fisica I.

Per essere ammessi al triennio di applicazione gli studenti dovranno aver superato tutti gli esami del biennio propedeutico. Potranno tuttavia essere ammessi gli studenti che, avendo conseguito la relativa attestazione di frequenza, siano in difetto per gli esami degli insegnamenti aggiunti nonchè per un solo esame a sua scelta fra quelli del secondo anno di corso, fermo restando l'obbligo di superarli prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

Art. 87. — Gli insegnamenti del triennio sono:

A) *Corso di laurea in ingegneria civile* (sezione edile):

1) Architettura e composizione architettonica I;
2) Architettura tecnica;
3) Elettrotecnica;
4) Estimo civile (semestrale);
5) Fisica tecnica;
6) Geologia applicata (semestrale);
7) Geotecnica;
8) Idraulica;
9) Impianti tecnici dell'edilizia (semestrale);
10) Legislazione dei lavori;
11) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) Scienza delle costruzioni I;
13) Tecnica delle costruzioni I;
14) Tecnica urbanistica I;
15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) Topografia (semestrale);
17) Matematica applicata (semestrale).

Indirizzo *a*):

18) Architettura e composizione architettonica II;
19) Caratteri distributivi degli edifici;
20) Igiene applicata (semestrale);
21) Storia dell'architettura (semestrale);
22) Tecnica urbanistica II.

Indirizzo *b*):

18) Scienza delle costruzioni II;
19) Tecnica delle costruzioni II;
20) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
21) Costruzioni idrauliche;
22) Organizzazione del cantiere (semestrale).

Indirizzo *c*):

18) Complementi di geologia applicata;
19) Geofisica applicata (semestrale);
20) Pendii e strutture in terra (semestrale);
21) Biopedologia (semestrale);
22) Sistemazione agraria forestale del terreno (semestrale);
23) Assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative;
24) Costruzioni di strade e ponti.

B) *Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica*:

Gli insegnamenti del triennio sono:

1) Applicazioni elettriche;
2) Complementi di matematica;
3) Controlli automatici I;
4) Economia industriale (semestrale);
5) Elettronica applicata;
6) Elettrotecnica I;
7) Elettrotecnica II;
8) Fisica tecnica;
9) Idraulica;
10) Impianti elettrici I;
11) Legislazione dei lavori (semestrale);
12) Macchine;
13) Macchine elettriche;
14) Materiali;
15) Meccanica applicata alle macchine;
16) Misure elettriche I;
17) Scienza delle costruzioni.

Indirizzo *a*):

18) Impianti elettrici II;
19) Costruzioni elettromeccaniche.

Indirizzo *b*):

18) Misure elettriche II;
19) Controlli automatici II.

C) *Corso di laurea in ingegneria chimica*:

1) Analisi chimica strumentale;
2) Chimica applicata;
3) Chimica fisica;
4) Chimica industriale I;
5) Chimica organica;
6) Elettrochimica;
7) Elettrotecnica I;
8) Fisica tecnica;
9) Idraulica;
10) Impianti chimici I;
11) Legislazione dei lavori (semestrale);
12) Macchine;
13) Meccanica applicata alle macchine;
14) Organizzazione delle aziende;
15) Principi di ingegneria chimica;
16) Programmazione e calcolatori elettronici;
17) Scienza delle costruzioni.

Indirizzo *a*):

18) Chimica industriale II;
19) Impianti chimici II.

Indirizzo *b*):

18) Tecnologie generali e metallurgiche;
19) Tecnologie speciali chimiche.

Art. 88. — Non si può essere ammessi a superare l'esame di:	se non si è superato l'esame di:
Analisi matematica II	Analisi matematica I
Architettura e composizione architettonica I	Architettura tecnica
Architettura e composizione architettonica II	Architettura e composizione architettonica I
Architettura tecnica	Scienza delle costruzioni
Caratteri distributivi e costruttivi	Scienza delle costruzioni e architettura tecnica
Chimica applicata	Fisica tecnica
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti	Scienza delle costruzioni e topografia
Costruzioni idrauliche	Fisica tecnica e idraulica
Disegno II	Disegno I
Fisica II	Fisica I
Geologia applicata	Geotecnica
Geometria II	Geometria I
Impianti chimici	Elettrotecnica, Macchine, Principi di ingegneria chimica
Impianti tecnici dell'edilizia	Fisica tecnica
Macchine	Chimica applicata, Fisica tecnica, Idraulica, Meccanica applicata alle macchine
Meccanica razionale	Analisi matematica I, Fisica I, Geometria I
Organizzazione del cantiere	Tecnica delle costruzioni, Tecnica dei lavori sul terreno, Fisica tecnica, Elettrotecnica, Meccanica applicata alle macchine e macchine, Idraulica, Geotecnica
Tecnica delle costruzioni	Scienza delle costruzioni

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 215. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **1348**.

Inclusione parziale dell'abitato di Monacilioni tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1547, con il quale fu disposta l'ammissione dell'abitato di Monacilioni, in provincia di Campobasso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, a' sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

Ritenuto che a causa della natura franosa del terreno si sono verificati dissesti che hanno interessato in particolare la zona nord-est del detto abitato, per cui è emersa la necessità di procedere al parziale trasferimento dell'abitato medesimo;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 571, espresso nell'adunanza del 14 aprile 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Monacilioni in provincia di Campobasso, limitatamente alla zona nord-est dell'abitato medesimo, contrassegnata in tinta gialla nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente e che fa parte integrante del presente decreto, fermo restando per la residua parte dell'abitato il disposto del regio decreto 3 novembre 1921, n. 1547.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 200. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **1349**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1970, n. 234, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali civili » di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1970, n. 234, con il quale l'ospedale denominato « Ospedali civili » con sede in Genova, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 2 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali civili » di Genova, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Liguria a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;

Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 7 febbraio 1970, n. 234, con il quale l'ospedale denominato « Ospedali civili » di Genova, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio regionale della Liguria;

un membro eletto dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, registro n. 39 Interno, foglio n. 54 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 217. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1350**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « G. A. Pizzetti », con sede in Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « G. A. Pizzetti », con sede nel comune di Grosseto;

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto in data 25 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale « G. A. Pizzetti » di Grosseto, è stato classificato ospedale provinciale specializzato a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « G. A. Pizzetti », con sede in Grosseto, di cui alle premesse è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

a) *Immobili*:

Complesso immobiliare sito nel comune di Grosseto, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circo-

scritta con segno marcato), comprensivo di terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti: nuovo catasto terreni, foglio n. 87, particelle 34/parte, 101/parte, per un valore approssimativo complessivo di L. 1.891.000.000;

b) *Mobili*:

Mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Grosseto ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Il medico provinciale di Grosseto, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, add 22 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 221. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale « Giovanni Antonio Pizzetti » di Grosseto è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Grosseto, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:
Nuovo catasto terreni, foglio n. 87, particelle 34/parte, 101/parte, per un valore approssimativo complessivo di lire 1.891.000.000.

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Grosseto ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1351.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale « Carlo Forlanini », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale « Carlo Forlanini » di Roma;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 20 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità l'ospedale sanatoriale « Carlo Forlanini » di Roma, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale sanatoriale « Carlo Forlanini », con sede in Roma, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Complesso immobiliare sito nel comune di Roma, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti: nuovo catasto terreni: foglio n. 464, particelle 1, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 16, 24, 29, 30, 31, 32, 4, per un valore approssimativo complessivo di lire 20.390.000.000;

B) *Mobili*:

Mobili e attrezzature come risultano dalla « Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I N.P.S. di Roma ».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Il medico provinciale di Roma, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 220. — GRECO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ospedale «Carlo Forlanini» di Roma è costituito da:

a) *Immobili*:

complesso immobiliare sito nel comune di Roma, quale risulta dall'allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi insistenti:

Nuovo catasto terreni, foglio n. 464, particelle 1, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 16, 24, 29, 30, 31, 32, 4, per un valore approssimativo complessivo di L. 20.390.000.000

b) *Mobili*:

mobili e attrezzature come risultano dalla «Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Roma».

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.

I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attività dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e le passività che passano al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1352.**

Costituzione in ente ospedaliero del «Centro traumatologico ortopedico», con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'I.N.A.I.L. gestisce il «Centro traumatologico ortopedico», con sede in Bologna, via C. Boldrini n. 2;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna, in data 23 giugno 1969, con il quale, il «Centro traumatologico ortopedico» di Bologna, è stato classificato ospedale provinciale specializzato a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.A.I.L. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato «Centro traumatologico ortopedico», con sede in Bologna, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Situati nel comune di Bologna, quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con segno marcato, censiti al nuovo catasto edilizio urbano, al foglio n. 82, particella n. 222 sub 1-2-3, particella n. 98, particella n. 201 ed al nuovo catasto terreni, foglio n. 159, particella n. 47, per un valore approssimativo di lire 480.000.000;

B) *Mobili*:

Mobili, attrezzature e arredi, indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 31 dicembre 1968, per un valore approssimativo di L. 197.131.430.

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.A.I.L.

I debiti e i crediti derivanti da rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L., essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968 saranno determinate le attività e le passività facenti capo al nuovo ente.

Il medico provinciale di Bologna, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 218. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Centro traumatologico ortopedico di Bologna

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Immobili situati nel comune di Bologna, quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con segno marcato, censiti al nuovo catasto edilizio urbano, al foglio n. 82, particella n. 222 sub 1-2-3, particella n. 98, particella n. 201 ed al nuovo catasto terreni, foglio n. 159, particella n. 47, per un valore approssimativo di L. 480.000.000.

Mobili, attrezzature e arredi, indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 31 dicembre 1968, per un valore approssimativo di L. 197.131.430.

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.A.I.L.

I debiti e i crediti derivanti da rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L. essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e passività facenti capo al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1353**.

Costituzione in ente ospedaliero del « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestisce il « Centro traumatologico ortopedico » di Napoli;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 11 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico » dell'I.N.A.I.L. di Napoli è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto l'art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in virtù del quale per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.A.I.L. deve tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle ospedaliere;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Centro traumatologico ortopedico », con sede in Napoli, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili: situati nel comune di Napoli, quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con segno marcato, censiti al nuovo catasto terreni, al foglio n. 20, n. 81/parte, 139, 140, per un valore approssimativo di L. 2.400.000.000;

Mobili, attrezzature e arredi: indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 17 ottobre 1969 ed il 10 settembre 1969, per un valore approssimativo di L. 490.706.340.

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.A.I.L;

I debiti e i crediti derivanti da rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L, essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968 saranno determinate le attività e le passività facenti capo al nuovo ente.

Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 219. — CARUSO

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

Centro traumatologico ortopedico di Napoli

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

Immobili situati nel comune di Napoli, quali risultano dall'allegato estratto di mappa catastale, circoscritti con un segno marcato, censiti al nuovo catasto terreni, al foglio n. 20, numero 81/parte, 139, 140, per un valore approssimativo di lire 2.400.000.000.

Mobili, attrezzature e arredi, indicati negli allegati prospetti riassuntivi dell'inventario redatti il 17 ottobre 1969 ed il 10 settembre 1969, per un valore approssimativo di L. 490.706.340.

Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalità giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.A.I.L.

I debiti e i crediti derivanti da rapporti giuridici relativi all'attività ospedaliera ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno capo all'I.N.A.I.L. essendo l'ospedale privo di personalità giuridica.

All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all'art. 5 della legge n. 132 del 1968, saranno determinate le attività e passività facenti capo al nuovo ente.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. **16**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Reumatologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 18 dicembre 1970 per il

finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Reumatologia » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 267. — GRECO

Repertorio n. 431

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano e l'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Reumatologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosettanta e questo giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre in Milano, in una sala del rettorato della Università degli studi, in via Festa del Perdono 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, nata a Milano il 15 ottobre 1920, funzionario dell'università;

dott. Filippo Sori, nato a Camerino (Macerata) il 26 febbraio 1935, funzionario dell'università;

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1970,

Dall'altra

il prof. Biagio Carletti, nato a Derna (Libia) il 1° febbraio 1922, presidente dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini, debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso alla firma del presente atto con deliberazione in data 5 novembre 1970, con l'assistenza del segretario generale, dott. Vitaliano Peduzzi, nato a Milano il 12 gennaio 1909;

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di reumatologia;

che l'insegnamento di reumatologia ha assunto notevole importanza didattico-scientifica e pratica;

che la facoltà di medicina e chirurgia, ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica e per offrire agli studenti una più completa specifica cultura, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di reumatologia;

che l'Istituto ortopedico Gaetano Pini, allo scopo di dare impulso agli studi di reumatologia, cui è particolarmente interessato, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di reumatologia;

che l'ente convenzionante, con delibera del consiglio di amministrazione in data 26 novembre 1970, s'impegna altresì a mettere a disposizione, per le esigenze didattiche e scientifiche dell'insegnamento, la divisione di reumatologia esistente presso l'istituto dotata di 50 posti-letto e di adeguato personale, con gli annessi laboratori ed una sezione di ricerca dotata di personale specializzato e attrezzata con le più moderne apparecchiature scientifiche;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di reumatologia;

Tutto ciò premesso

tra l'Istituto ortopedico Gaetano Pini, rappresentato come sopra e l'Università degli studi di Milano, nella persona del suo rettore prof. Romolo Deotto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto ortopedico Gaetano Pini, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di reumatologia, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguentemente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Istituto Gaetano Pini si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Istituto ortopedico Gaetano Pini si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di reumatologia.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di reumatologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano è esente da tasse di registro e bollo, a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di due fogli di cui occupa sette facciate intere e parte dell'ottava.

Romolo Deotto
Biagio Carletti
Vitaliano Peduzzi
Leonilde Magri Bellagente, *teste*
Filippo Sori, *teste*
Mario Luzi

Registrato a Milano il 18 dicembre 1970 al n. 4884 1/ME vol. 40. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **17.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, nel comune di Roma.

N. 17. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Porto e S. Rufina in data 15 novembre 1966, integrato con dichiarazioni 1° dicembre 1967, 3 dicembre 1969 e 7 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, in contrada Focene del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 198. — Caruso

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 giugno 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge numero 1115;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 10 giugno 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 giugno 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Nuova lini e lane di Praia a Mare (Cosenza), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 30 luglio 1970, è prolungato, ai sensi

dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1192)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Revoca al consorzio agrario provinciale di L'Aquila della autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1951, con il quale il consorzio agrario provinciale di L'Aquila è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in L'Aquila un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 17 ottobre 1970, con la quale il consorzio agrario provinciale di L'Aquila ha chiesto la revoca di detta autorizzazione;

Vista la deliberazione n. 645 del 30 ottobre 1970, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale concessa al consorzio agrario provinciale di L'Aquila con il decreto ministeriale 7 maggio 1951, indicato nelle premesse del presente decreto.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1588)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Salone-mercato nazionale dell'alimentazione e della gastronomia AL-COM 71 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone-mercato nazionale dell'alimentazione e della gastronomia AL-COM 71 », che avrà luogo a Torino dal 22 al 30 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVI Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Fiera del Mediter-

raneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 22 maggio al 6 giugno 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1295)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 30 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 30 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1287)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 30 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1288)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto l'art. 10 dello statuto di detto ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1146;

Considerato che per decorso quadriennio necessita provvedere alla ricostituzione del collegio sindacale dell'ente predetto;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, è così composto:

Surace dott. Giovanni, membro effettivo e Angioi dott. Aldo, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Perazzo dott. Gianni, membro effettivo e Fiore p.i. Nicola, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giulianelli prof. dott. Aurelio, membro effettivo e Fedele dott. Guido, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Franzetti dott. Alfredo, membro effettivo e Giammartini dott. Ugo, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Colombo Ambrogio, membro effettivo e Guttadauro Antonio, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

Masini dott. Leonardo, membro effettivo e Finzi dott. Claudio, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Surace è presidente del collegio sindacale dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(1540)

DECRETO PREFETTIZIO 20 gennaio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 24001 del 12 giugno 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1970-1973;

Vista la nota n. 2123/C.G. del 13 ottobre 1970, con la quale la direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha chiesto che il rag. Aldo Agnolucci, direttore della sede di Viterbo, venga sostituito con il dirigente sanitario della predetta sede, dott. Enrico Andreuzzi Baldini, quale rappresentante in seno al consiglio provinciale di sanità;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta e di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Enrico Andreuzzi Baldini, dirigente sanitario della sede di Viterbo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è nominato membro del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del rag. Aldo Agnolucci, direttore della sede stessa.

Viterbo, addì 20 gennaio 1971

Il prefetto: NICASTRO

(1185)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1971.
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 27 agosto 1970, 30 settembre 1970, 22 ottobre 1970, 26 ottobre 1970 e 16 dicembre 1970;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta:

1) Prezzo delle benzine per autotrazione, solventi e avio - Provvedimento n. 17/1970 del 27 agosto 1970 (*Gazzetta Ufficiale* edizione straordinaria n. 216 del 27 agosto 1970);

2) Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagna 1970-71 - Provvedimento n. 18/1970 del 30 settembre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 1° ottobre 1970);

3) Cassa conguaglio zucchero - Ulteriore importazione di zucchero cristallino - Provvedimento n. 19/1970 del 22 ottobre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 ottobre 1970);

4) Prezzo delle benzine per autotrazione, solventi e avio Provvedimento n. 20/1970 del 26 ottobre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* edizione straordinaria n. 272 del 26 ottobre 1970);

5) Olio combustibile per forni e caldaie - Provvedimento n. 21/1970 del 16 dicembre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1970).

Roma, addì 26 febbraio 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(2189)

Provvedimento n. 2/1971.
Prezzo dei giornali quotidiani

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 1220 del 20 giugno 1969;

Vista la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Ritenuto necessario adeguare il prezzo dei giornali quotidiani ai costi di produzione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A modifica del provvedimento del C.I.P. n. 1220 del 20 giugno 1969 il prezzo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dal 1° marzo 1971, in L. 80 indipendentemente dal numero delle pagine.

Roma, addì 26 febbraio 1971

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(2190)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

dott. Luigi Bianchi D'Espinosa, procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

Roma, addì 4 aprile 1970

Il Ministro: REALE

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

dott. Giuseppe Altavista, magistrato di Corte di cassazione, vice capo di Gabinetto.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: REALE

(2171)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Smarrimento del martello forestale governativo n. 129-MF

In data 2 agosto 1970 è stato smarrito il martello forestale governativo n. 129-MF in dotazione all'ufficio amministrazione foreste demaniali di Vittorio Veneto (Treviso) ed in deposito presso il comando stazione forestale di Due Ponti (foresta demaniale del Cansiglio).

Si diffida chiunque, ad ogni effetto di legge, dall'adoperare detto martello e dal riconoscerne l'efficacia.

(1148)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1970, è stato dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Attilio Olivieri di Salerno avverso il decreto del Ministro per la marina mercantile, in data 11 luglio 1967, con il quale è stato respinto un ricorso gerarchico in precedenza avanzato dal ricorrente contro i provvedimenti adottati nei suoi confronti dalla capitaneria di porto di Salerno e concernenti il denegato rinnovo delle licenze di concessione relative al mantenimento di due stabilimenti balneari, siti in Salerno e denominati rispettivamente «Lido Succursale» e «Lido Mercatello».

(1162)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Michele Sassi Bevilacqua, nato a Napoli l'11 settembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile - Trasporti, conseguito presso il Politecnico di Torino il 2 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al politecnico predetto.

(1082)

Avviso di rettifica

Nel verbale allegato al decreto ministeriale 9 agosto 1959 « Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del castello di Serravalle, sita nell'ambito del comune di Castello di Serravalle », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 settembre 1959, dove è scritto:

« foglio n. 21, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 88, *111*, 27, 85, 20, *31*, 19, 114. »;

leggasi:

« foglio n. 21, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 88, *111*, 7, 27, 85, 20, *21*, 19, 114. ».

(1149)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione degli esplosivi da mina denominati « Gelatina Pravisani 33 » e « Gelatina Pravisani 31 ».

Gli esplosivi da mina denominati « Gelatina Pravisani 33 », in sigla « G.P. 33 », e « Gelatina Pravisani 31 », in sigla « G.P. 31 », fabbricati dalla società Pravisani Esplosivi nel proprio stabilimento, sito in Sequals (Pordenone), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1088)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Esdin 7 »

L'esplosivo da mina denominato « Esdin 7 », fabbricato dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Calvagese della Riviera è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dello allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1090)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Grotte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1824)

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Aci Sant'Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.618.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1825)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.478.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1826)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.445.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1827)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.191.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1828)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.669.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1829)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.702.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1830)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.550.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1831)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Grotte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1832)

Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.133.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1833)

Autorizzazione al comune di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Lettopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1834)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.926.454, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1835)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.733.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1836)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.636.597, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1837)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Mascalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.136.305 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1838)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.404.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1839)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Perano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.945.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1840)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1841)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1842)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.467.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1843)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni La Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di S. Giovanni La Punta (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1844)

Autorizzazione al comune di Tremestieri Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Tremestieri Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1845)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Villabate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.741.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1846)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di quarantaquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 gennaio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Lavoratori d'albergo », con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito Pinto in data 4 febbraio 1965;

2) « Nuovo Progresso », con sede in Teano (Caserta), costituita per rogito Musto in data 2 settembre 1962, rep. 724/463;

3) « Edil Virgiana », con sede in Roma, costituita per rogito Lupi in data 4 dicembre 1964, rep. 52327;

4) edil. « Pilone 120 Metri », con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 20 dicembre 1963, rep. 47444;

5) edil « I.N.A. - Domus XIII », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 3 marzo 1964, rep. 114619;

6) edil. « Incedens », con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 14 giugno 1954, rep. 17893;

7) edil. « La Decima Marinella », con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 17 aprile 1967, rep. 139059;

8) edil. « Adrianense », con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Vitti in data 13 ottobre 1963, rep. 2205;

9) agricola « Vallonia », con sede in Corchiano (Viterbo), costituita per rogito Corigliano in data 7 settembre 1961, repertorio 14561;

10) edil. « San Giuseppe », fra dipendenti dello Stato, con sede in Nepi (Viterbo), costituita per rogito de Martino in data 30 maggio 1965, rep. 3052;

11) agricola « Elettrodotto XXX Miglia », con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Pantalani in data 3 aprile 1963, rep. 1905;

12) agricola « S. Lorenzo Nuovo », con sede in San Lorenzo Nuovo (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 22 gennaio 1964, rep. 14139;

13) edil. « Foro Cassio », con sede in Vetralla (Viterbo), costituita per rogito Colalelli in data 5 giugno 1966, rep. 6311;

14) edil. « Monte Cristallo n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 3 dicembre 1963, rep. 417284;

15) edil. « Firenze n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 5 dicembre 1963, rep. 417362;

16) edil. « Domus Mea », con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 8 giugno 1963, rep. 60416/15495;

17) edil. fra « Appartenenti Arma carabinieri - C.E.F.A.A.C. », con sede in Milano, costituita per rogito Russo in data 22 febbraio 1949, rep. 990;

18) edil. « Padana », con sede in Milano, costituita per rogito Arena in data 22 gennaio 1963, rep. 32804;

19) edil. « Primavera », con sede in Milano, costituita per rogito Livreri in data 25 maggio 1964, rep. 161692;

20) edil. « Primavera », con sede in Milano, costituita per rogito Zanuso in data 12 maggio 1962, rep. 70378/8518;

21) edil. « Primavera 63 », con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 11 ottobre 1963, rep. 15203;

22) edil. « Stadium », con sede in Milano, costituita per rogito Bottoni in data 27 luglio 1963, rep. 84412;

23) edil. « Sorgente », con sede in Milano, costituita per rogito Guidi in data 2 aprile 1962, rep. 1650;

24) edil. « Silva », con sede in Milano, costituita per rogito Gesuè in data 21 gennaio 1963, rep. 7608;

25) Società cooperativa edil. « Sem-Ka », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 11 dicembre 1963, rep. 405692;

26) edil. « S. Francesco di Sales », con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 9 dicembre 1950, rep. 20512/5436;

27) edil. « Arborea », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 18 ottobre 1965, rep. 45811;

28) Edil. « Atomica San Siro Milano », già « San Siro Milano », con sede in Milano, costituita per rogito Olivares in data 18 novembre 1954, rep. 25867/8696;

29) edil. di Bussero, con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 20 giugno 1963, rep. 3377/546;

30) edil. « Stelvio n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 21 dicembre 1963, rep. 419546;

31) edil. « Europea Arcorese », con sede in Arcore (Milano), costituita per rogito Japoce in data 3 gennaio 1964, rep. 13685/3006;

32) edil. « S. Rocco », con sede in Borghetto Lodigiano (Milano), costituita per rogito Biasini in data 8 ottobre 1965, repertorio 15526;

33) « Lavoratori Borghetto Lodigiano - Co.La.Bo.Lo. », con sede in Borghetto Lodigiano (Milano), costituita per rogito Piontelli in data 11 ottobre 1953, rep. 9142/721;

34) « Acqua Potabile Cavenago Brianza », con sede in Cavenago Brianza (Milano), costituita per rogito Rimoldi in data 25 novembre 1945, rep. 11408;

35) di « Abitazione Netturbini », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Raja in data 17 giugno 1964, rep. 31396;

36) edil. « Domusnova », con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Grillo in data 14 maggio 1963, rep. 16487;

37) edil. « S. Colombano », con sede in Varzi (Pavia), costituita per rogito Soldano in data 16 settembre 1962, rep. 7175;

38) edil. « Seconda braccianti di Cerignola », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 24 ottobre 1961, rep. 45061;

39) edil. « Braccianti di Cerignola », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 21 ottobre 1961, repertorio 45089;

40) edil. « Serenissima », con sede in Codevigo (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 29 maggio 1965, rep. 38169;

41) agricola « S. Martino di Bibano di Godega di Sant'Urbano », con sede in Bibano di Godega Sant'Urbano (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 2 marzo 1961, rep. 9504;

42) edil. « S.I.L.P. Venezia 7 », con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 20 febbraio 1964, rep. 14242;

43) « Giovanni XXIII », con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Duodo in data 14 settembre 1964, rep. 54168;

44) « Dipendenti statali Verona (Co.Di.S.Ve.) », con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 30 maggio 1952, rep. 11957;

(1083)

Scioglimento della società cooperativa autotrasportatori e autisti « S. Lorenzo da Brindisi », con sede in Brindisi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 gennaio 1971, la società cooperativa autotrasportatori e autisti « S. Lorenzo da Brindisi », in Brindisi, costituita per rogito Importuno in data 12 settembre 1962, rep. 41110, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del rag. Giuseppe Zuffianò.

(1132)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Ciciliano », con sede in Montecastrilli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 gennaio 1971, la società cooperativa agricola « Ciciliano », con sede in Montecastrilli (Terni), costituita per rogito Ciancarelli in data 13 ottobre 1965, rep. 7220, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del sig. Lando Genovesi.

(1133)

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia fra gli impiegati di ruolo e pensionati statali di Perugia « Domus mea », con sede in Perugia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1971 il rag. Luigi Brunelli è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia fra gli impiegati di ruolo e pensionati statali di Perugia « Domus mea », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 20 agosto 1950, rep. 4428, e già sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con provvedimento in data 29 maggio 1968, (n. ord. 14).

(1134)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Lavorare », con sede in Terracina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 gennaio 1971, il prof. Umberto Bruno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Lavorare », con sede in Terracina (Latina), in sostituzione del rag. Felice Bianchi.

(1135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 %-1935	272118	Perono Minino Pietro, nato a Frassinetto (Torino) il 16 settembre 1949, minore sotto la patria potestà della madre Rocchetto Domenica, vedova Perono Minino, nata a Frassinetto il 25 novembre 1915 ed ivi domiciliata	90.000

(941) Roma, addì 19 gennaio 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 26 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,35	622,75	622,76	622,80	622,70	622,30	622,80	622,80	622,35	622,45
Dollaro canadese	618,40	618,50	618,60	618,55	618 —	618,40	618,55	618,55	618,40	618,50
Franco svizzero .	144,51	144,60	144,63	144,61	144,50	144,50	144,605	144,61	144,51	144,54
Corona danese	83,19	83,25	83,25	83,24	83,15	83,20	83,245	83,24	83,19	83,20
Corona norvegese . .	87,16	87,21	87,22	87,23	87,10	87,15	87,225	87,23	87,16	87,16
Corona svedese .	120,50	120,61	120,60	120,59	120,50	120,48	120,59	120,59	120,50	120,58
Fiorino olandese	173,16	173,24	173,26	173,25	173,10	173,13	173,25	173,25	173,16	173,13
Franco belga .	12,54	12,55	12,5475	12,55	12,53	12,54	12,55	12,55	12,54	12,55
Franco francese	112,84	112,91	112,93	112,92	112,75	112,85	112,93	112,92	112,84	112,85
Lira sterlina .	1505,55	1505,40	1504,80	1504,80	1504,50	1505,50	1504,75	1504,80	1505,55	1504,75
Marco germanico .	171,43	171,35	171,375	171,40	171,20	171,42	171,36	171,40	171,43	171,26
Scellino austriaco .	24,02	24,06	24,06	24,0585	24,10	24,04	24,055	24,0585	24,04	24,03
Escudo portoghese .. .	21,87	21,90	21,8850	21,875	21,90	21,86	21,88	21,875	21,87	21,87
Peseta spagnola .	8,94	8,95	8,955	8,951	8,95	8,94	8,9525	8,951	8,94	8,94

Media dei titoli del 26 febbraio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,60
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,45
» 5 % (Ricostruzione)	92,45
» 5 % (Riforma fondiaria) .	96,10
» 5 % (Città di Trieste) .	94,775
» 5 % (Beni esteri)	90,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,825
» 5,50 % » » 1968-83	91,85
» 5,50 % » » 1969-84 .	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977 . . .	99,75
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,375
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,45
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,80
Dollaro canadese	618,55
Franco svizzero	144,607
Corona danese	83,242
Corona norvegese	87,227
Corona svedese	120,59
Fiorino olandese	173,25
Franco belga	12,55
Franco francese	112,925
Lira sterlina	1504,775
Marco germanico	171,38
Scellino austriaco	24,057
Escudo portoghese	21,877
Peseta spagnola	8,952

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1970 al 30 novembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2193/70, n 2221/70, n 2272/70, n 2283/70 e n. 2337/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolameno C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	11-11-1970	dal 12-11-1970 al 19-11-1970	dal 20-11-1970 al 30-11-1970	dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	11-11-1970	dal 12-11-1970 al 19-11-1970	dal 20-11-1970 al 30-11-1970
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	286,25 (1)	286,25 (1)	286,25 (1)	286,25 (1)	211,25 (1)	211,25 (1)	211,25 (1)	211,25 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.174,35	3.174,35	3 174,35	3.174,35	2.861,85	2.861,85	2.861,85	2 861,85
11.01-D	12	Farina di avena	2.108,10	2.108,10	2 108,10	2.108,10	1.795,60	1.795,60	1.795,60	1 795,60
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	3.486,25	3.486,25	3 486,25	3.486,25	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3 173,75
	18	II. altra	1.954,35	1.954,35	1 954,35	1.954,35	1.798,10	1.798,10	1.798,10	1 798,10
11.01-F	22	Farina di riso	2.773,10	2.773,10	2 773,10	3.104,35	2.616,85	2.616,85	2.616,85	2 948,10
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	253,10	571,85	571,85	571,85	96,85	415,60	415,60	415,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	1.734,35	1.734,35	1 893,75	1.893,75	1.578,10	1.578,10	1.737,50	1 737,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	4.974,35	4.974,35	4 974,35	4.974,35	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4 661,85
	012	III. di orzo	3.174,35	3.174,35	3 174,35	3.174,35	2.861,85	2.861,85	2.861,85	2 861,85
	015	IV. di avena	2.108,10	2.108,10	2 108,10	2.108,10	1.795,60	1.795,60	1.795,60	1 795,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	Paesi terzi 11-11-1970	Paesi terzi dal 12-11-1970 al 19-11-1970	Paesi terzi dal 20-11-1970 al 30-11-1970	SAMA e PTOM dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	SAMA e PTOM 11-11-1970	SAMA e PTOM dal 12-11-1970 al 19-11-1970	SAMA e PTOM dal 20-11-1970 al 30-11-1970
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:								
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:								
	018	1. non destinati all'industria della birra	3.486,25	3.486,25	3.486,25	3.486,25	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.173,75
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	427,50	427,50	427,50	427,50	115,00	115,00	115,00	115,00
	025	b. altri	1.954,35	1.954,35	1.954,35	1.954,35	1.798,10	1.798,10	1.798,10	1.798,10
	028	VI. di riso	2.773,10	2.773,10	2.773,10	3.104,35	2.616,85	2.616,85	2.616,85	2.948,10
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	253,10	571,85	571,85	571,85	96,85	415,60	415,60	415 60
	038	IX. di sorgo o di durra	1.734,35	1.734,35	1.893,75	1.893,75	1.578,10	1.578,10	1.737,50	1.737,50
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):								
	045	I. di frumento	4.068,75	4.068,75	4.068,75	4.068,75	3.912,50	3.912,50	3.912,50	3.912,50
	048	II. di segala	3.601,25	3.601,25	3.601,25	3.601,25	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
	052	III. di orzo	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.543,75	2.543,75	2.543,75	2.543,75
		IV. di avena:								
	055	a. avena spuntata	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.017,50	1.017,50	1.017,50	1.017,50
	058	b. altra	1.752,50	1.752,50	1.752,50	1.752,50	1.596,25	1.596,25	1.596,25	1.596,25
	062	V. di granturco	2.977,50	2.977,50	2.977,50	2.977,50	2.821,25	2.821,25	2.821,25	2.821,25
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	308,10	808,10	808,10	808,10	151,85	651,85	651,85	651,85
	072	VIII. di sorgo o di durra	2.631,25	2.631,25	2.881,25	2.881,25	2.475,00	2.475,00	2.725,00	2.725,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	4.863,10	4.863,10	4.863,10	4.863,10	4.706,85	4.706,85	4.706,85	4.706,85
	082	II. di segala	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.143,75	4.143,75	4.143,75	4.143,75
	085	III. di orzo	4.287,50	4.287,50	4.287,50	4.287,50	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
	088	IV. di avena	1.752,50	1.752,50	1.752,50	1.752,50	1.596,25	1.596,25	1.596,25	1.596,25
	092	V. di granturco	2.977,50	2.977,50	2.977,50	2.977,50	2.821,25	2.821,25	2.821,25	2.821,25
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	308,10	808,10	808,10	808,10	151,85	651,85	651,85	651,85
	102	VIII. di sorgo o di durra	2.631,25	2.631,25	2.881,25	2.881,25	2.475,00	2.475,00	2.725,00	2.725,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	Paesi terzi 11-11-1970	Paesi terzi dal 12-11-1970 al 19-11-1970	Paesi terzi dal 20-11-1970 al 30-11-1970	SAMA e PTOM dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	SAMA e PTOM 11-11-1970	SAMA e PTOM dal 12-11-1970 al 19-11-1970	SAMA e PTOM dal 20-11-1970 al 30-11-1970
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	108	I. di frumento	3.156,85	3.156,85	3.156,85	3.156,85	3.000,60	3.000,60	3.000,60	3.000,60
	112	II. di segala	2.798,10	2.798,10	2.798,10	2.798,10	2.641,85	2.641,85	2.641,85	2.641,85
	115	III. di orzo	1.778,10	1.778,10	1.778,10	1.778,10	1.621,85	1.621,85	1.621,85	1.621,85
	118	IV. di avena	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.173,75	1.017,50	1.017,50	1.017,50	1.017,50
	122	V. di granturco	1.954,35	1.954,35	1.954,35	1.954,35	1.798,10	1.798,10	1.798,10	1.798,10
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	253,10	571,85	571,85	571,85	96,85	415,60	415,60	415,60
	132	VIII. di sorgo o di durra	1.734,35	1.734,35	1.893,75	1.893,75	1.578,10	1.578,10	1.737,50	1.737,50
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:								
	138	I. di frumento	5.608,10	5.608,10	5.608,10	5.608,10	5.295,60	5.295,60	5.295,60	5.295,60
	142	II. di segala	4.974,35	4.974,35	4.974,35	4.974,35	4.661,85	4.661,85	4.661,85	4.661,85
	145	III. di orzo	3.492,50	3.492,50	3.492,50	3.492,50	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	148	IV. di avena	2.307,50	2.307,50	2.307,50	2.307,50	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
	152	V. di granturco	3.486,25	3.486,25	3.486,25	3.486,25	3.173,75	3.173,75	3.173,75	3.173,75
	155	VI. di riso	4.756,25	4.756,25	4.756,25	5.318,75	4.443,75	4.443,75	4.443,75	5.006,25
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	483,75	1.046,25	1.046,25	1.046,25	171,25	733,75	733,75	733,75
	165	IX. di sorgo o di durra	3.096,85	3.096,85	3.378,10	3.378,10	2.784,35	2.784,35	3.065,60	3.065,60
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	2.518,75	2.518,75	2.518,75	2.518,75	2.206,25	2.206,25	2.206,25	2.206,25
	175	II. altri	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.322,50	1.322,50	1.322,50	1.322,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	442,50	442,50	442,50	442,50	173,75	173,75	173,75	173,75
		B. altri:								
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	3.901,25	3.901,25	3.901,25	3.901,25	2.726,25	2.726,25	2.726,25	2.726,25
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	Paesi terzi 11-11-1970	Paesi terzi dal 12-11-1970 al 19-11-1970	Paesi terzi dal 20-11-1970 al 30-11-1970	SAMA e PTOM dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	SAMA e PTOM 11-11-1970	SAMA e PTOM dal 12-11-1970 al 19-11-1970	SAMA e PTOM dal 20-11-1970 al 30-11-1970
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	5.798,75	5.798,75	5.798,75	5.798,75	5.236,25	5.236,25	5.236,25	5.236,25
	04	b. altro	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	3.912,50	3.912,50	3.912,50	3.912,50
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	3.392,50	3.392,50	3.392,50	3.392,50	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
	14	b. non nominato	2.677,50	2.677,50	2.677,50	2.677,50	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
	21	B. torrefatto	3.026,85	3.026,85	3.026,85	3.026,85	2.464,35	2.464,35	2.464,35	2.464,35
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	102,50	102,50	102,50	102,50
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.831,25	zero	zero	zero	237,50
	07	III. amido di frumento	2.140,60	2.140,60	2.140,60	2.140,60	1.078,10	1.078,10	1.078,10	1.078,10
	14	IV. fecola di patate	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	102,50	102,50	102,50	102,50
	18	V. altri	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	51,25	51,25	51,25	51,25
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	11.335,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	05	II. altri	9.502,50	9.502,50	9.502,50	9.502,50	127,50	127,50	127,50	127,50
	08	B. torrefatti	11.335,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.133,75	5.133,75	5.133,75	5.133,75	133,75	133,75	133,75	133,75
	06	b. altri	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	102,50	102,50	102,50	102,50
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.133,75	5.133,75	5.133,75	5.133,75	133,75	133,75	133,75	133,75
	09	b. non nominati	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	102,50	102,50	102,50	102,50

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	11-11-1970	dal 12-11-1970 al 19-11-1970	dal 20-11-1970 al 30-11-1970	dal 1°-11-1970 al 10-11-1970	11-11-1970	dal 12-11-1970 al 19-11-1970	dal 20-11-1970 al 30-11-1970
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.133,75	5.133,75	5.133,75	5.133,75	133,75	133,75	133,75	133,75
	12	II. altri	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	102,50	102,50	102,50	102,50
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	613,75	613,75	613,75	613,75	613,75	613,75	613,75	613,75
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	981,85	981,85	981,85	981,85	981,85	981,85	981,85	981,85
	07	2. non nominati	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1 964,35
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	491,85	491,85	491,85	491,85	491,85	491,85	491,85	491,85
	14	b. altri	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1.964,35	1 964,35

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(187)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Vicenza

Con decreto 28 ottobre 1970, n. 409, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Astichello, lungo il viale Fratelli Bandiera in comune di Vicenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, sezione I, mappale 117 1/2 (mq. 950) e foglio n. 4, sezione L, mappale 54 1/2 (mq. 880) e complessivamente mq. 1830 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 21 agosto 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1164)

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia « Il Guscio » di Roma

Con decreto n. 7906 del 25 gennaio 1971 il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici ha nominato l'avv. Adalberto Tempesta commissario liquidatore della cooperativa edilizia « Il Guscio » di Roma in sostituzione del dimissionario dottor Guido Blasucci, nominato con decreto ministeriale n. 48 del 6 febbraio 1970 con cui detta cooperativa venne posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(1165)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni, per il rimborso, di obbligazioni delle serie speciali: 5 % a premi « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 4ª emissione; 6 % « Ferrovie dello Stato » - 2ª emissione 1965 e 2ª emissione 1965 (2ª tranche), 2ª emissione 1966, 2ª emissione 1966 (2ª tranche), 2ª emissione 1969; 6 % « Interventi statali » - 1ª emissione e 5ª emissione; 6 % « Autostrade » - garantite dallo Stato - 1ª emissione; 7 % « Interventi statali » - 1ª emissione; 7 % « Autostrade » - garantite dallo Stato - 1ª emissione.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1971, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si effettueranno le sottoindicate operazioni:

a) *estrazione a sorte, sulle obbligazioni 5 % a premi serie speciale « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - Quarta emissione, di:*

n. 2.240 titoli di L. 12.500
» 6.240 titoli di » 50.000
» 1.960 titoli di » 250.000
» 3.580 titoli di » 500.000

in totale n. 14.020 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.620.000.000;

b) *estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % serie speciale « Ferrovie dello Stato », di:*

n. 3.660 titoli di L. 50.000
» 2.205 titoli di » 250.000
» 3.678 titoli di » 500.000
» 7.757 titoli di » 1.000.000
» 105 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000

in totale n. 17.450 titoli per il complessivo valore nominale di L. 11.305.250.000, così ripartiti:

2ª emissione 1965 e 2ª emissione 1965 (2ª tranche):

n. 2.470 titoli di L. 50.000
» 1.430 titoli di » 250.000
» 1.898 titoli di » 500.000
» 3.302 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.732.000.000;

2ª emissione 1966:

n. 225 titoli di L. 50.000
» 135 titoli di » 250.000
» 600 titoli di » 500.000
» 1.245 titoli di » 1.000.000
» 105 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.565.000.000;

2ª emissione 1966 - 2ª tranche:

n. 675 titoli di L. 50.000
» 405 titoli di » 250.000
» 750 titoli di » 500.000
» 2.055 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.565.000.000;

2ª emissione 1969:

n. 290 titoli di L. 50.000
» 235 titoli di » 250.000
» 430 titoli di » 500.000
» 1.155 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.443.250.000;

c) *estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % serie speciale « Interventi statali », di:*

n. 445 titoli di L. 50.000
» 640 titoli di » 100.000
» 619 titoli di » 250.000
» 1.206 titoli di » 500.000
» 4.368 titoli di » 1.000.000

in totale n. 7.278 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.212.000.000, così ripartiti:

1ª emissione:

n. 70 titoli di L. 50.000
» 274 titoli di » 250.000
» 514 titoli di » 500.000
» 1.486 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.815.000.000;

5ª emissione:

n. 375 titoli di L. 50.000
» 640 titoli di » 100.000
» 345 titoli di » 250.000
» 692 titoli di » 500.000
» 2.882 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.397.000.000;

d) *estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % serie speciale « Autostrade » - Garantite dallo Stato - 1ª emissione, di:*

n. 610 titoli di L. 50.000
» 446 titoli di » 500.000
» 395 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.451 titoli per il complessivo valore nominale di L. 648.500.000;

e) *estrazione a sorte, sulle obbligazioni 7 % serie speciale « Interventi Statali » - 1ª emissione, di:*

n. 400 titoli di L. 50.000
» 930 titoli di » 100.000
» 420 titoli di » 250.000
» 920 titoli di » 500.000
» 4.322 titoli di » 1.000.000

in totale n. 6.992 titoli per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

f) *estrazione a sorte, sulle obbligazioni 7 % serie speciale « Autostrade » - Garantite dallo Stato - 1ª emissione, di:*

n. 179 titoli di L. 50.000
» 165 titoli di » 500.000
» 231 titoli di » 1.000.000

in totale n. 575 titoli per il complessivo valore nominale di L. 322.450.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 18 febbraio 1971

(1978)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi per esame a tredici posti nella qualifica di ispettore nel ruolo del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che al 30 novembre 1970 erano disponibili, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « Coltivazioni tabacchi », n. 9;
branca « Manifatture tabacchi », n. 41;
branca « Sali e chinino », n. 13,

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 9 dicembre 1966, con la quale il consiglio stesso ha approvato i programmi d'esame per i concorsi riservati agli assistenti universitari ed ha dato mandato alla Direzione generale dei monopoli di modificare i programmi stessi in base agli aggiornamenti che venissero eventualmente apportati ai corrispondenti concorsi pubblici;

Ritenuto che dopo l'anzidetta data del 9 dicembre 1966 nessuna variazione è intervenuta nei programmi relativi ai concorsi pubblici di ammissione alle carriere direttive tecniche della anzidetta amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame alla qualifica di ispettore nel ruolo del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a due posti nella branca « Coltivazioni tabacchi »;
b) a otto posti nella branca « Manifatture tabacchi »;
c) a tre posti nella branca « Sali e chinino ».

I concorsi suddetti sono riservati agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano stati nominati tali in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto alla data del 31 marzo 1971, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

3) siano assistenti ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale debbono essere forniti ai sensi del successivo art. 2, n. 1.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, debbono:

1) essere forniti del titolo di studio sottoindicato, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale:

laurea in scienze agrarie, per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria, con esclusione delle lauree in ingegneria navale, aeronautica e mineraria, per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria, con esclusione delle lauree in ingegneria navale e aeronautica, per partecipare al concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1;

2) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1971, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1971.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandate con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

il titolo di studio posseduto, precisando l'università o l'istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio in qualità di assistente universitario di ruolo nonchè la materia d'insegnamento nella quale sono assistenti;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

Per ciascun concorso, l'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti della tessera ferroviaria o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

L'esame non si intenderà superato dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella prova anzidetta.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei nel concorso stesso.

Saranno dichiarati vincitori di ciascun concorso i primi classificati nelle rispettive graduatorie di merito in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle disposizioni in vigore.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

b) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante che il candidato, alla data del 31 marzo 1971, aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale deve essere fornito ai sensi del precedente art. 2, n. 1);

c) titolo di studio prescritto dal citato art. 2, n. 1), in originale o in copia autentica;

d) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

e) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui agli articoli 6 e 7, primo comma, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori di ciascun concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorsi debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti in prova per il periodo di sei mesi, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di lire 1.602.300 (parametro 218) di cui al quadro 1°, sezione *A*), della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno attribuiti, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 12.

Le prove di esame dei concorsi avranno luogo in Roma.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione delle relative prove.

Delle date predette sarà data notizia mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1971
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 123

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per l'ammissione nel ruolo del personale direttivo tecnico branca «Coltivazioni tabacchi»

(Per laureati in scienze agrarie)

Botanica:

Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

Patologia vegetale:

La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali - I principali parassiti animali delle piante coltivate; danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria:

Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costi-

tuzione dell'argilla Costituzione fisico-meccanica del suolo Metodi per l'analisi fisico-meccanica Struttura del terreno agrario Dinamica dell'acqua nel terreno Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi Reazione del terreno Correzione dei terreni acidi ed alcalini Il potere tampone Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno Microbiologia del terreno La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni Classificazione dei concimi Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici I concimi potassici I concimi complessi minerali Il letame: preparazione e composizione Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente La composizione dei vegetali Assunzione ed ascesa dell'acqua Pressione radicale Assunzione dei principali minerali Il processo fotosintetico Proprietà e costituzione della clorofilla Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi La respirazione e il suo meccanismo Nutrizione azotata Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico Nitrificazione e denitrificazione Ciclo dell'azoto Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione Germinazione e maturazione Gli elementi oligodinamici Fermenti e fermentazioni Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate Traslocazione dei soluti Sviluppo e crescita delle piante Degradazione della sostanza organica Le principali sostanze organiche dei vegetali Glucidi Lipidi Protidi Cere Steroli Pigmenti Alcaloidi Terpeni e Tannini Acidi vegetali Enzimi Vitamine Fitormoni e loro azioni Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia:

Il clima Temperatura, luce, acqua Cause modificatrici del clima Difesa dalle avversità meteoriche Il terreno agrario Formazione, stratigrafia Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità ed altre proprietà fisiche Capacità idrica Capillarità Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori Lavori profondi, normali e superficiali.

Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore Condizioni igieniche del terreno Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi Risanamento dei terreni umidi Sistemazione dei terreni Irrigazione: effetti e scopi Tipi di irrigazione. Tecnica Aridocoltura Debbio Sovescio Siderazione Concimi e concimazione Tecnica delle concimazioni Sementi e seminazioni Moltiplicazione agamica delle piante Scopi e pratica degli innesti Consociazione Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici Miglioramento delle piante agrarie Le erbe infestanti Climatologia e meteorologia agraria. Tecnica della coltivazione Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni Attrezzi e strumenti Planimetria Altimetria Tacheometria Rilevamento celerimetrico Costruzioni rurali: materiali da costruzione Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria:

Motori agricoli Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo:

I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà L'economia del capitale fondiario L'economia dei capitali di esercizio Il bilancio dell'impresa agraria Il lavoro umano in agricoltura Le forme associative in agricoltura Gli interventi pubblici in agricoltura Imposte Tributi e contributi Prezzi e mercati Contabilità agraria Conti colturali I metodi di stima.

Istituzioni di diritto privato:

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per l'ammissione nel ruolo del personale direttivo tecnico branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino »

(Per laureati in ingegneria, con esclusione dei laureati in ingegneria navale, aeronautica e mineraria, per il concorso nella branca « Manifatture tabacchi » e dei laureati in ingegneria navale e aeronautica, per il concorso nella branca « Sali e chinino »)

1) *Scienza delle costruzioni*:

Statistica applicata Equilibrio dei corpi vincolati Travature reticolari Diagrammi di sollecitazioni nelle travi Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza Fondamenti della teoria della elasticità Sistemi elastici piani Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte Linea elastica di travi rettilinee Teoremi generali sul lavoro di deformazione Ellisse di elasticità Variazioni termiche Spostamenti impressi Cedimenti.

2) *Fisica tecnica ed elettrotecnica*:

a) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi Fotometria Lampade Cenni sulla tecnica della illuminazione Misura della temperatura Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convezione Trasformazioni invertibili e non invertibili Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione Cambiamenti di stato Gas Vapori Cenni sul moto dei fluidi Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche Cenni di acustica applicata.

b) Circuiti e reti in corrente continua Circuiti magnetici Circuiti in corrente alternata in regime permanente Calcolo simbolico Sistemi polifasi Il campo magnetico rotante Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

3) *Ingegneria civile ed industriale* (limitatamente agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*), a scelta del candidato):

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre Muri di sostegno Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture Tecnica delle fondazioni per l'edilizia Dinamica elastica Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi e galleggianti Liquidi perfetti, viscosi, reali Moto uniforme per le correnti in pressione Problemi applicativi delle reti di condotte Moto permanente per le correnti a superficie libera Profili di rigurgito Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili Foronomia: luci a battente ed a stramazzo Spinte di getti su superfici fisse o mobili Moto vario elastico nelle correnti in pressione Idrometria Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature Canali industriali Dighe di sbarramento Traverse Opere di presa Opere di trasporto Pozzi piezometrici Condotte forzate Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi Sistemi articolati in generale Quadrilateri articolati e manovellismi Giunti articolati Resistenze passive Resistenze del mezzo Teoria elementare della lubrificazione Urto Fondamenti di dinamica applicata Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi Eccentrici Flessibili e macchine funicolari Frenatura Velocità critiche flessionali e torsionali Equilibramento dei motori a stantuffo Calcolo del volano Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido Motori a combustione interna Turbine a gas Compressori Motori a getto Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori Macchine a vapore: motrici alternative a turbine Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Pertubazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

4) *Istituzioni di diritto privato*:

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta.

5) *Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

(2158)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 e in Bolzano, presso la scuola professionale per apprendisti, via Roma n. 20 nei giorni 5, 6, 7 e 8 aprile 1971, alle ore otto.

(1984)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trecentosessantuno borse di studio in favore di giovani laureati per l'anno 1972

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Visto l'art. 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vista la legge 26 luglio 1970, n. 574;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 5 febbraio 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a complessive trecentosessantuno borse di studio, riservate a giovani laureati che intendano continuare a svolgere la propria attività di ricerca e perfezionamento presso istituti universitari nell'anno 1972.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.500.000 e della durata di un anno, può essere fruita presso università o istituti universitari nazionali od esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso università o istituti universitari italiani dall'anno accademico 1967-68 in poi e che non abbiano già fruito di borsa di studio per ricerca e perfezionamento conferita da questo Ministero o dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, a norma dell'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

I candidati dovranno concorrere per le borse riservate alla facoltà corrispondente alla laurea conseguita.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:

	Borse numero
a) facoltà di giurisprudenza	62
b) facoltà di scienze politiche	14
c) facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche demografiche e attuariali, di economia marittima e di scienze economiche e bancarie	14
d) facoltà di lettere e filosofia	90
e) facoltà di magistero	12
f) facoltà di medicina e chirurgia	74
g) facoltà di farmacia	5
h) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di scienze nautiche	60
i) facoltà di ingegneria	9
l) facoltà di architettura	15
m) facoltà di agraria	4
n) facoltà di medicina veterinaria	2

Art. 5.

Al gruppo *b*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in sociologia dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento.

Al gruppo *d*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso le facoltà di economia e commercio, presso le facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia e dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione XI, entro il termine del 31 marzo 1971. La data di arrivo è indicata dal bollo dell'ufficio postale presso il Ministero.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (con la precisazione del numero di codice postale);

per quali borse intenda concorrere;

l'istituto presso cui svolgerà l'attività di ricerca.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente alle province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

di non aver fruito di borsa di studio per ricerca e perfezionamento conferita da università o istituti di istruzione universitaria.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato, la firma deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco dal comune di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

certificato in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto; potrà essere presentata anche la sola tesi di laurea. I laureati del Politecnico di Milano potranno presentare copie delle prove scritte sostenute in luogo della tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere. E' essenziale che il programma sia dettagliato ed esauriente tanto nella esposizione del problema e dei punti che il candidato si propone di chiarire quanto nella descrizione degli eventuali metodi di ricerca;

dichiarazione del direttore dell'istituto o del professore ufficiale della cattedra presso cui il candidato intende svolgere le ricerche, attestante la sua approvazione al programma di cui sopra e la esistenza, presso l'istituto stesso, delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgerlo. La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'istituto e la firma del docente dovrà essere convalidata col timbro dell'istituto stesso.

Deve inoltre essere presentato un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande devono essere trasmesse al Ministero, in unico plico, con i titoli e i documenti. Soltanto ai candidati delle facoltà di ingegneria ed architettura è consentito, quando trattisi di titoli e documenti voluminosi, di trasmetterli in plico a parte.

Sull'involucro dei plichi devono risultare, a pena di esclusione dal concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa con la indicazione della facoltà. Il nome e cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

Sono esclusi dal concorso i laureati che faranno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali. Dopo tale data, non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati né altre memorie e pubblicazioni o parti di esse. Non è, altresì, consentita dopo detto termine la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7.

La borsa è indivisibile ed ha la durata di un anno. Il borsista può ottenere la conferma per l'anno successivo.

La conferma viene concessa, con decreto del Ministro, su motivato parere favorevole del direttore dell'istituto presso il quale il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, nè con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dall'ateneo o da istituti dell'ateneo, dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati. I vincitori della borsa dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se siano già beneficiari di altra borsa di studio, o premio o se prestino opera retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, essi potranno fruire della borsa soltanto se documentino di aver rinunciato alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, di aver ottenuto un congedo senza assegni o collocamento in aspettativa o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari, non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico purchè alla lettera di accettazione essi uniscano una domanda, corredata del parere favorevole della competente facoltà, intesa ad ottenere che, per il periodo di godimento della borsa, siano collocati in congedo per motivi di studio ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 9.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da commissioni, una per ogni facoltà, costituite da professori universitari di ruolo, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il numero dei componenti le singole commissioni verrà determinato in base al numero delle domande pervenute.

Art. 10.

Ogni componente di ciascuna commissione dispone di 10 punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Ogni commissione dovrà redigere all'inizio dei lavori, una tabella dei punteggi da attribuire, nell'ordine, alle seguenti voci:

a) voto di laurea;
b) pubblicazioni e attitudine alla ricerca scientifica;
c) altri titoli.

Art. 11.

Ogni commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle voci di cui all'articolo precedente e compilare, altresì, una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

A parità di merito, si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse, entro il numero di quelle messe a concorso, ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

In caso di rinunzia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione entro il termine fissato di cui al successivo art. 13, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, semprechè il conferimento della borsa all'idoneo subentrato possa essere deliberato entro e non oltre il 15 dicembre.

L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il godimento della borsa deve essere effettuato a decorrere dalla data che sarà fissata dal Ministero dopo l'espletamento del concorso.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine di dieci giorni, non dichiarino di accettarla o non confermino l'indicazione dell'istituto prescelto per la ricerca o il perfezionamento o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

A coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la data di scadenza della borsa stessa.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa, si trovano in servizio militare sono tenuti a far presente tale loro situazione al Ministero, esibendo all'uopo apposito certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

Nel caso in cui tale servizio si concluda entro il primo semestre dell'anno dal quale decorre l'assegnazione della borsa, il titolare di essa dovrà iniziare l'attività di ricerca subito dopo essersi congedato.

Se invece il servizio militare avesse termine in una data successiva al 30 giugno, il borsista inizierà la propria attività il 1° gennaio dell'anno successivo.

In quest'ultimo caso, le borse resesi così vacanti verranno assegnate ai candidati classificati idonei.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

In tal caso l'assegnatario che svolge l'attività di ricerca all'estero è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte della borsa non usufruita.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Ministro su proposta motivata del direttore dell'istituto, approvata dal consiglio di facoltà, udito l'interessato nel caso di cui al precedente comma undicesimo.

Art. 14.

Ai titolari delle borse è consentito chiedere il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della stessa università o di altra università italiana nonchè ad istituti esteri, sia all'atto della accettazione della borsa, sia durante il periodo di godimento di essa, semprechè la richiesta sia approvata dal direttore dell'istituto o dal titolare della cattedra presso cui la ricerca avrebbe dovuto svolgersi o sia stata iniziata, e sia accolta dal direttore dell'istituto italiano od estero presso il quale il titolare della borsa intende trasferirsi.

Art. 15.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate mensili dalle direzioni provinciali del Tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale presso il quale il borsista svolge la sua attività. Per coloro che si recano all'estero, il pagamento è effettuato, con mandati diretti, in tre rate quadrimestrali: la prima all'atto del conferimento, le altre due allo scadere del primo e del secondo quadrimestre di attività presso l'istituto in cui si compie la ricerca o il perfezionamento. Tale attività dovrà essere documentata mediante l'invio al Ministero di un certificato, rilasciato dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività, attestante la assiduità ed il rendimento.

Coloro che hanno ottenuto una borsa devono, al compimento di ogni anno di studio presso l'istituto nazionale od estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta, munita del «visto» del docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1971
Registro n 14, *foglio n.* 189

(2177)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a duecento posti di notaio indetto con decreto 4 luglio 1970, è costituita nel modo seguente:

Straniero dott. Ignazio, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo;

Sciaraffia dott. Michele, magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente;

Picceo dott. Giovanni, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;

Manunta dott. Antonio, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

Pino prof. Augusto, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Perugia, membro effettivo;

Cataudella prof. Antonino, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Macerata, membro supplente;

Trojano dott. Mario, notaio in Roma e Carusi dott. Pietro, notaio in Roma, membri effettivi;

Spicacci dott. Arnaldo, notaio in Roma e Marsala dott. Antonino, notaio in Cattolica Eraclea, membri supplenti.

Esercitano le funzioni di segretario i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia:

Talone dott. Emilio, magistrato di Corte di appello;
Moltoni dott. Mario, magistrato di Corte di appello;
Cappelli dott. Elio, magistrato di Corte di appello;
Tonini dott. Paolo Maria, magistrato di tribunale.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti cancellieri in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia:

Maccarelli Armando, cancelliere capo di tribunale;
Lavecchia Nicola, cancelliere capo di tribunale;
Pucci Giuseppe, cancelliere capo di tribunale;
Fava Giuseppe, cancelliere capo di pretura;
Botti Sergio, cancelliere capo di pretura;
Politi dott. Salvatore, cancelliere di 1ª classe.

La spesa presunta per l'anno finanziario 1970 di L. 600.000, graverà sul capitolo 1051 e cioè: L. 500.000 sull'art. 3 e L. 100.000 sull'art. 8. Inoltre la somma di L. 90.000 graverà sul capitolo 1024.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1971
Registro n. 3 *Grazia e giustizia, foglio n.* 318

(1281)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1970, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1970, cui cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi, un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'insegnante Monti prof.ssa Anna Margarete nata Erler, docente di lingua tedesca presso l'istituto «Goethe» di Roma è aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1971
Registro n. 1, *foglio n.* 271

(1280)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-B vacante nel comune di Forlì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Forlì;

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Forlì, *nell'ordine appresso indicato:*

1. Schinco dott. Emilio	punti	83,14	su 132
2. Bertinetti dott. Mario	»	80,47	»
3. Schlitzer dott. Pasquale	»	80,21	»
4. Guerrieri dott. Domenico	»	79,37	»
5. Rabacchino dott. Ferdinando	»	78,86	»
6. Ferri dott. Pasquale	»	78,18	»
7. Campanella dott. Giovanni	»	76,75	»
8. Giannetti dott. Giunio	»	76,20	»
9. Procaccini dott. Domenico	»	75,81	»
10. Montefusco dott. Gerardo	»	74,50	»
11. Polledri dott. Giuseppe	»	74,21	»
12. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,69	»
13. Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
14. Rava dott. Beniamino	»	72,92	»
15. Riolfatti dott. Tullio	»	72,78	»
16. Simeone dott. Mariangelo	»	70,86	»
17. Mistrangelo dott. Pio	»	70,60	»
18. De Cata dott. Carlo	»	68,59	»
19. Pasquale dott. Giusto	»	65,68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1151)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-B vacante nel comune di Alessandria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Alessandria;

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Alessandria, nell'ordine appresso indicato:

1. Silvano dott. Guido	punti	88,10	su 132
2. Aiello dott. Salvatore	»	87,79	»
3. Bertinetti dott. Mario	»	85,47	»
4. Guerrieri dott. Domenico	»	81,37	»
5. Rabacchino dott. Ferdinando	»	79,86	»
6. Camassa Gino	»	79,02	»
7. Landoni dott. Luigi	»	77,56	»
8. Fornaciari dott. Raul	»	76,98	»
9. Polledri dott. Angelo	»	76,53	»
10. Montefusco dott. Gerardo	»	75,50	»
11. Rava dott. Beniamino	»	74,92	»
12. Dell'Isola dott. Erasmo	»	74,23	»
13. Polledri dott. Giuseppe	»	74,21	»
14. Fiduccia dott. Benedetto	»	73,83	»
15. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,69	»
16. Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
17. Mistrangelo dott. Pio	»	71,60	»
18. Tollis dott. Aldo	»	70,40	»
19. Fuscà dott. Cesare	»	69,78	»
20. Fiora dott. Sergio	»	66,06	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1153)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per la nomina a sette posti di operaio in prova con la qualifica professionale di conducente di automezzi.

La graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei al concorso pubblico per la nomina nella 2ª categoria (operai qualificati - ex coefficiente 157) della pianta organica degli operatori permanenti dell'A.A.I. a sette posti di operaio in prova con la qualifica professionale di conducente di automezzi, indetto con decreto 30 dicembre 1968, è stata pubblicata a pag. 762 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 8 del 1°-31 agosto 1970.

(1284)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.